# **COMUNE DI SEMIANA**

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n.reg.delib. 52 n.reg.pubbl. 93

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì 07 del mese di settembre alle ore 10.50 convocata nei modi di Legge la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

CARNEVALE	Chiara	Sindaco
CELEGATO	Franco	Assessore
CIGALINO	Mario Pietro	Assessore

E' assente: =====.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza pone in discussione il seguente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE RELATIVO AL TRINENNIO 2022/2024 E RICOGNIZIONE ECCEDENZE.

#### LA GIUNTA COMUNALE

## **Premesso:**

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata dal Servizio Gestione Risorse Umane anche attraverso il confronto con i Responsabili dirigenziali dei Settori/Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

#### Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto il D.Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Valutate le disposizioni transitorie dettate dall'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 che dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica debbano essere adottate entro il 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 22 settembre, termine che non è ovviamente imperativo. Si stabilisce inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno entrerà in

vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida;

Che in base alla nuova normativa il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni si ritiene che questo documento deve continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. E ciò anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP. La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale da parte delle pubbliche amministrazioni adottate dal ministero funzione pubblica e pubblicate sulla G.U. 173 del 27/07/2018;

#### Riscontrato:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive (art. 48, D.Lgs. 198/2006);
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e di vincitori di concorsi non assunti;
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i Dirigenti/responsabili di servizio, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.Lgs.165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;
- che l'attuale organico è costituito da numero due dipendenti in ruolo preposti agli uffici e ai servizi esterni, un segretario comunale in convenzione cui si aggiungono i servizi finanziario, tecnico, polizia locale e alla persona in gestione associata;
- che parimenti tale organico in essere seppur sottodimensionato è in condizione di garantire i servizi minimi essenziali che l'ente deve assicurare;
- che l'ente non prevede di assumere nel triennio altro personale essendo quello attuale sufficiente allo scopo;

Che è stato emanato il decreto attuativo dell'articolo 33 comma 2 del decreto crescita (D.L. 34 del 30/04/2019) articolo che prevede che, a decorrere dalla data che verrà stabilita dal decreto attuativo, i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. I valori soglia saranno definiti con Decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza StatoCittà ed autonomie locali. La norma impone di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio procapite. Fino alla data che sarà definita in sede di decreto attuativo mantengono vigore le attuali regole sulla quantificazione della capacità assunzionale;

Che il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, relativo alle modalità applicative di quanto disposto dall'art. dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che prevede due innovazioni di grande rilevanza per i Comuni:

- una nuova modalità di calcolo delle possibilità assunzionali dei Comuni, che deriva dal rapporto tra spese di personale/entrate correnti,
- l'apertura all'incremento del budget per il salario accessorio del personale dipendente dei Comuni, applicabile all'aumentare del numero di dipendenti presenti in servizio;

Che il Decreto è finalizzato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, a individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in

bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia;

Che si prescinde dal predisporre la tabella della capacità assunzionale atteso che l'amministrazione, anche a causa della rigidità del bilancio e dell'organico in essere, non prevede assunzioni nel triennio;

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari;

Con voti unanimi favorevoli,

## DELIBERA

Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, anche in relazione al D.U.P. 2022/2024 e ai fini del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 che l'ente non prevede di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel triennio menzionato essendovi nei settori comunali sufficiente personale anche tenuto conto delle convenzioni con il comune di Valle Lomellina nell'ambito della gestione associata tra comuni riservandosi comunque di apportare variazioni o modifiche che si rendessero necessarie nel predetto triennio fermo restando la possibilità di avvalersi di contratti di somministrazione per i settori che ne necessitano e nei limiti di legge;

Di dare atto che non ci sono eccedenze di personale;

Di dare atto che il presente atto sarà recepito, per farne parte integrante e sostanziale, dal Documento Unico Programmatico 2022/2024.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).			
IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio F.to D'ANGELO Francesco			
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).			
IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria F.to ROLE' Sara Maria			
Letto, approvato e sottoscritto.			
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.to Carnevale Chiara F.to D'ANGELO Francesco			
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 17/09/2021 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 02/10/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.			
IL SEGRETARIO F.to D'ANGELO Francesco			
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE			
DATA IL SEGRETARIO			
D'ANGELO Francesco			
Trasmessa al Difensore civico:			
□ su richiesta della Giunta comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;			
□ essendo pervenuta richiesta scritta e motivata da parte del prescritto numero di consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, il Prot. N che ne ha segnato ricevuta il			
☑ Atto non soggetto a controllo.			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'			
27/09/2021			
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il			
☑ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;			
□ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.			
IL SEGRETARIO COMUNALE D'ANGELO Francesco			